

515.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Difensori civici regionali (Trasmissioni di documenti)	9
Missioni valevoli nella seduta del 7 aprile 1999	3	Atti di controllo e di indirizzo	10
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Disegno di legge di conversione n. 5720	11
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	11
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	4	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	12
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	5	(Sezione 3 — Emendamenti e subemendamento riferiti agli articoli del decreto-legge)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8, 9	(Sezione 4 — Emendamento presentato all'articolo unico)	14
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	9	Disegno di legge S. 3369 (approvato dal Senato) n. 5627	15
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche (Annunzio)	9	(Sezione 1 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	15
		(Sezione 2 — Articolo 4 ed emendamenti) ..	16

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	17	(Sezione 3 — Sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri della ricostruzione nelle Marche ed in Umbria)	25
(Sezione 4 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	19	(Sezione 4 — Sicurezza del traforo del Monte Bianco)	25
Interrogazioni a risposta immediata	24	(Sezione 5 — Fuga del condannato Franco Bachisio Goddi)	26
(Sezione 1 — Attuazione della programmazione negoziata per lo sviluppo del Mezzogiorno)	24	(Sezione 6 — Numero chiuso nelle università)	26
(Sezione 2 — Ricorsi contro le « cartelle pazze »)	24		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 aprile 1999.**

Angelini, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Giovanni Pace, Pennacchi, Risari, Sinisi, Treu, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Novelli, Giovanni Pace, Pennacchi, Risari, Sinisi, Treu, Turco, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazioni di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

MARIO PEPE e MERLO: « Norme per la restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base relativa all'anno 1993 » (5794) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

VII Commissione (Cultura):

CIMADORO: « Istituzione del Fondo speciale di solidarietà fra gli sportivi » (5769) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT: « Disposizioni in materia di divieto di circolazione per i veicoli a motore non alimentati da benzine ecologiche, nonché in materia di obbligo di smaltimento delle marmitte catalitiche secondo criteri ecologici » (5719) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

XIII Commissione (Agricoltura):

MAZZOCCHI ed altri: « Introduzione della denominazione di "pane tradizionale"; nella produzione e commercializzazione del pane » (5807) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV.*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 1998 (doc. LXVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni approvate nella sessione dall'8 al 12 febbraio 1999. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla stipula dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in ordine all'applicazione del loro diritto in materia di concorrenza » (*doc. XII, n. 343*) — alla III Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni: "Intermodalità e trasporto inter modale di merci nell'Unione europea — Una logica di sistemi per il trasporto di merci — Strategie ed azioni tese a promuovere l'efficacia, i servizi e lo sviluppo duraturo" » (*doc. XII, n. 344*) — alla IX Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e sulla politica di concorrenza » (*doc. XII, n. 345*) — alla V Commissione;

« sull'esito della quarta conferenza delle parti aderenti alla convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) organizzata a Buenos Aires dal 2 al 13 novembre 1998 » (*doc. XII, n. 346*) — alla VIII Commissione;

sulla comunicazione della Commissione « Gli appalti pubblici nell'Unione europea » (*doc. XII n. 347*) — alla VIII Commissione;

« sugli impieghi del futuro in Europa » (*doc. XII, n. 348*) — alla XI Commissione;

« risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla stipula di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in ordine al sistema di ecopunti applicabile al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1997 » (*doc. XII, n. 349*) — alla III Commissione;

« sull'armonizzazione delle forme di protezione integrativa dello statuto di profugo nell'Unione europea » (*doc. XII, n. 350*) — alla I Commissione;

« sulle conseguenze costituzionali dell'UEM contestuali all'allargamento » (*doc. XII, n. 351*) — alla III e alla XIV Commissione;

« sul processo decisionale in seno al Consiglio in un'Europa allargata » (*doc. XII, n. 352*) — alla III e alla XIV Commissione;

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la stipula dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele » (*doc. XII, n. 353*) — alla VII Commissione;

« una decisione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla procedura di attuazione dell'articolo 366-bis della IV Convenzione di Lomé » (*doc. XII, n. 354*) — alla III Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla partnership euromediterranea nel settore dei trasporti » (*doc. XII, n. 355*) — alla IX Commissione.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 24 al 25 febbraio 1999. Tali documenti, saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti

nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sulla regionalizzazione e la politica comune della pesca » (*doc. XII, n. 356*) — *alla XIII Commissione;*

« sulla XXI relazione annuale delle attività del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro — 1996, sulla relazione di attività dell'organo permanente per la sicurezza e l'igiene nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive (1996) e sulla relazione intermedia sul programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro -(1996-2000) » (*doc. XII, n. 357*) — *alla XI e alla XII Commissione.*

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 17 febbraio 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1998)723 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti trans-europee (GUCE C 27) — *alla IX e alla X Commissione;*

(COM(1998)586 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (GUCE C 30) — *alla II e alla X Commissione;*

(COM(1998)168 — Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che

modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GUCE C 32) — *alla V Commissione;*

(COM(1998)683 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GUCE C 32) — *alla XIII Commissione;*

(COM(1998)731 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario a favore dell'inserimento dei rifugiati (GUCE C 36) — *alla I Commissione;*

(COM(1998)753 — Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (GUCE C 37) — *alla III Commissione;*

(COM(1998)779 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GUCE C 38) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 — 98/0318/SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva (GUCE C 43) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 — 98/0319/SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro, del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autotrasportatori autonomi (GUCE C 43) — *alla IX e alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 — 98/0320/PRT) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (GUCE C 43) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 - 98/0321/SYN) - Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione dell'orario di lavoro della gente di mare a bordo di navi che usano i porti della Comunità (GUCE C 43) - *alla XI Commissione*;

(COM(1998)776) - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GUCE C 43) - *alla VIII e alla IX Commissione*;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 18 al 28 febbraio 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1998)759) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUCE C 44) - *alla IX Commissione*;

(COM(1998)623 - 98/0323(COD)) - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GUCE C 45) - *alla XII Commissione*;

(COM(1998)623 - 98/0324(COD)) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne la scrapie (GUCE C 45) - *alla XII Commissione*;

(COM(1999)36) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (GUCE C 47) - *alla III Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 3/1999, del 17 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GUCE C 49) - *alla X e alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 4/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GUCE C 49) - *alla IX e alla X Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 5/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (GUCE C 49) - *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 6/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parla-

mento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione « Socrate » (GUCE C 49) — *alla VII Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 7/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale « Leonardo da Vinci » (GUCE C 49) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)591) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (GUCE C 53) — *alla VIII Commissione;*

Posizione Comune (CE) n. 8/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GUCE C 55) — *alla XIV Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 9/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GUCE C 55) — *alla XIV Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 10/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della pro-

cedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GUCE C 55) — *alla IX Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 12/1999, del 22 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni (GUCE C 55) — *alla XI e alla XII Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 13/1999, del 22 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (GUCE C 55) — *alla XI e alla XII Commissione;*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 17 febbraio 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127 comma 1, regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse generiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/

CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GUCE L 25) - *alla XIII Commissione*;

Direttiva 98/96/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispirazioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GUCE L 25) - *alla XIII Commissione*;

Direttiva 1999/7/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE L 40) - *alla IX Commissione*;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 18 al 28 febbraio 1999 è stata pubblicata la seguente normativa CE, che è stata deferita, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alla XIII Commissione permanente nonchè, per il parere, alla XIV Commissione;

Direttiva 1999/8/CE della Commissione, del 18 febbraio 1999, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GUCE L 50).

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con let-

tera del 25 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea TASSONE n. 9/4960/1, concernente l'intesa istituzionale di programma fra Governo e giunta regionale della Calabria, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 25 giugno 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le politiche agricole.

Il ministro per le politiche agricole, con lettera del 26 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione ROSSIELLO ed altri n. 7/00679 e PECORARO SCANIO n. 7/00684, approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 10 marzo 1999, concernenti l'impugnazione del regolamento CE n. 2815 del 22 dicembre 1998, recante norme commerciali dell'olio di oliva.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 30 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla mozione ANGHINONI ed altri n. 1/00312, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 1999, concernente l'importazione di fiori dalla Colombia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale con lettera in data 30 marzo 1999 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione al 1° semestre 1998, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 19 febbraio 1999 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza del 29 marzo 1999, in merito agli scioperi proclamati per il giorno 30 marzo 1999 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 2 aprile 1999, il procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 febbraio 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Augusto FANTOZZI nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

Annuncio di una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche.

Con lettera pervenuta in data 6 aprile 1999 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, per il tramite del procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello ha inviato alla Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Marcello DELL'UTRI nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 5222/97 R.G.N.R.).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV n. 18).

Trasmissioni da difensori civici regionali.

Il difensore civico del consiglio regionale della Sardegna con lettera in data 29 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il difensore civico della regione Emilia-Romagna con lettera in data 29 marzo

1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 1/15).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il difensore civico del consiglio della provincia autonoma di Bolzano con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la

relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/13).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1999, N. 29, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE E DI INTERROGATORIO DI GARANZIA (5720)

(A.C. 5720 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
SUL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Modifiche alla competenza della corte di assise).

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a*) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, comma 1, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice competente a provvedere sulle misure cautelari »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. »;

c) nel comma 5, dopo le parole: « il giudice » sono inserite le seguenti: « o il presidente, nel caso di organo collegiale, ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise).

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nel comma 3, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sui restanti motivi di impugnazione.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 dello stesso codice.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5720 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte d'assise »;

al comma 1, capoverso, le parole:
« comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« primo comma ».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Modifiche dell'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale »;

al comma 1, lettera a), le parole: « competente a provvedere sulle misure cautelari » sono sostituite dalle seguenti: « che ha deciso in ordine alla applicazione della misura cautelare »;

al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: « Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Quando la misura cautelare è stata emessa dalla corte di assise o dal tribunale »;

al comma 1, lettera c), le parole: « il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « altro tribunale, il giudice ».

All'articolo 3:

al comma 3, sono soppresse le parole: « o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale »;

al comma 4, le parole: « nel comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 3 e 3-bis »;

al comma 4, è soppressa la parola: « restanti ».

All'articolo 4, comma 1, le parole: « dello stesso codice » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ».

(A.C. 5720 – sezione 3)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DE- CRETO-LEGGE

All'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso, la parola: emessa è sostituita dalla seguente: disposta.

2. 1. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 1.

All'emendamento 3.1 sostituire le parole da: per le quali è possibile sino alla fine con le seguenti: salvo che la riunione non sia necessaria in quanto ricorra la connessione di cui all'articolo 12, lettera c) del codice di procedura penale.

0. 3. 1. 1. Martusciello.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei processi già pendenti per i quali siano stati contestati i reati di rapina ed estorsione aggravata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a richiesta di parte, il Giudice dispone la separa-

zione di quelle posizioni, relative a coimputati con imputazioni diverse, per le quali è possibile pervenire prontamente alla decisione, salvo che la riunione non venga ritenuta assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

3. 1. Manzione

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: sui motivi con le parole: sugli altri motivi e aggiungere dopo la parola: impugnazione le seguenti parole: , presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-ter.

3. 2. La Commissione.

(A.C. 5720 - sezione 4)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

All'articolo unico del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29.

Dis. 1. 1. La Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3369 — NORME IN MATERIA DI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO)
(5627)**

(A.C. 5627 — sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

*(Studi e ricerche
per la politica industriale).*

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.

3. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimerlo.

* **3. 4.** Edo Rossi.

Sopprimerlo

* **3. 7.** Rasi, Mazzocchi, Landi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al primo periodo, sostituire le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

3. 2. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al primo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: con il concorso delle.

- 3. 5.** Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al primo periodo, sopprimere le parole da: nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale sino alla fine del periodo

- 3. 21.** Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al primo periodo, sostituire le parole: il ricorso ad esperti o società specializzate mediante appositi contratti con le seguenti: dal Comitato tecnico-scientifico di esperti istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 430 del 1997

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

- 3. 20.** Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo aver attentamente esaminato l'assenza di adeguate competenze già esistenti nell'ambito della struttura ministeriale.

- 3. 10.** Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Landi, Cuscunà, Lo Presti, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al secondo periodo, sostituire le parole: in lire 6 miliardi con le seguenti: in lire 1,5 miliardi annui

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.

- 3. 11.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Gli esperti e le società specializzate per tutta la durata dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, non potranno avere rapporti di lavoro professionale con i settori delle attività produttive sui quali saranno chiamati a svolgere le funzioni di cui al precedente comma.

- 3. 12.** Edo Rossi.

(A.C. 5627 – sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative).

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purché entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani, Giovine.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente

legge con le seguenti: dall'istituzione delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, così come disposto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. 3. Mazzocchi, Manzoni, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentite con le seguenti: con il concorso delle.

4. 7. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nell'ambito delle misure sino alla fine del comma.

4. 4. Mazzocchi, Manzoni, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Sopprimere il comma 3.

4. 5. Mazzocchi, Manzoni, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. 2. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

(A.C. 5627 - sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

5. 6. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 15 miliardi con le seguenti: lire 5 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

5. 2. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dopo aver acquisito con le seguenti: con il concorso delle.

5. 8. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il parere, aggiungere la seguente: vincolante.

***5. 1.** Edo Rossi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il parere, aggiungere la seguente: vincolante.

***5. 4.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere

le seguenti: che approvano i criteri della scelta.

5. 7. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo:

5. 5. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 22 miliardi con le seguenti: lire 10 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

5. 3. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

(A.C. 5627 – sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « al 1° gennaio 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 1992 ».

3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « al 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 1998 ».

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;

b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;

c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonché dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ».

9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: « Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale ».

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-

legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 26. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 30. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per quelli effettuati, sino a, nel secondo periodo, Il medesimo contributo è riconosciuto.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 31. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per quelli effettuati, *sino a, nel secondo periodo,* Il medesimo contributo è riconosciuto

6. 40. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 è condizionata alla garanzia che le imprese produttrici devono fornire sottoscrivendo appositi accordi sindacali sulla stabilità dei livelli occupazionali per almeno due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

6. 1. Edo Rossi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni oltre 50.000 abitanti predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno studio ovvero l'aggiornamento dello studio preesistente, sulla utilizzazione di detti mezzi nell'ambito urbano e nei progetti d'interventi mirati nella ottimizzazione del loro caso, alla salvaguardia dell'ambiente, e alla sicurezza del traffico, da inviare ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici per l'esame, il coordinamento e l'approvazione per quanto di propria competenza. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è assegnata la somma di lire 5 miliardi per il 1999.

6. 45. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 32. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

6. 41. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 33. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 34. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 35. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 5, sostituire le parole: 17 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 36. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 37. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 6, sostituire le parole: 4.800 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 38. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 7.

6. 11. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere i commi 8 e 9.

6. 22. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 8, capoverso 1, sopprimere la parola: prevalentemente.

6. 16. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Al comma 8, sopprimere il capoverso 3.

6. 21. Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 8, capoverso 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. 14. Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'erogazione dei finanziamenti ai distretti industriali è subordinata alla presentazione da parte dei richiedenti, siano essi a capitale privato o pubblico o misto consorziato, di piani di sviluppo nei quali sia prevista la reale difesa e la crescita dell'occupazione.

6. 17. Edo Rossi.

Al comma 10, sopprimere le parole: con oltre venticinque posti letto.

6. 25. Bono, Mazzocchi, Cuscunà, Rasi, Manzione.

Al comma 10, sostituire la parole da: possono completare fino a: di cui alla richiamata lettera b): con le seguenti: e i rifugi alpini esistenti possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 e rispettivamente del punto 27 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla medesima lettera c) del punto 21.2 del predetto decreto ministeriale, previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di 240 giorni dalla data di cui alla richiamata lettera b).

6. 13. Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al comma 10 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

6. 18. Edo Rossi.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000 con le seguenti: valutato in lire 5 miliardi per il 1999 e 2 miliardi per il 2000.

6. 12. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

11-bis. Al fine di attivare interventi di sostegno ai territori in difficoltà per la contiguità con almeno 4 aree riconosciute di crisi (obiettivo 2 e 5b U.E.), il Ministero

dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato a sostenere in tali aree progetti di sviluppo produttivo e occupazionale presentati da consorzi pubblico-privati nell'ambito della:

a) costituzione di un fondo per l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali, nonché per il recupero di edifici industriali eventualmente dismessi al fine di agevolarne l'insediamento di nuove imprese;

b) realizzazione e sviluppo di nuovi incubatori d'impresa, nonché sostegno ad agenzie di sviluppo locale per la promozione di opportunità produttive e nuova occupazione;

c) promozione di iniziative per lo sviluppo e l'utilizzazione delle risorse ambientali e turistiche;

d) realizzazione di infrastrutture finalizzate allo sviluppo insediativo delle imprese.

11-ter. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, per un ammontare complessivo di 20 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

6. 19. Edo Rossi, Ruggeri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Attuazione della programmazione negoziata per lo sviluppo del Mezzogiorno)

PITTELLA e CAMPATELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le linee di intervento del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno hanno mirato e mirano al potenziamento degli strumenti di programmazione negoziata, per favorire la valorizzazione « dal basso » delle risorse possedute dal Sud;

il patto sociale ha previsto, in coerenza con tali linee, l'istituzione di un sistema di tavoli di programmazione a livello nazionale e regionale, al fine di garantire un raccordo organico per l'utilizzo di fondi strutturali 2000 – 2006 e delle risorse nazionali;

gli obiettivi sopra indicati, finalizzati ad esaltare il Mezzogiorno che sa e che vuole fare, possono trovare in Agenda 2000 la cornice idonea sul piano programmatico e finanziario;

è stato istituito il comitato nazionale per i fondi strutturali 2000 – 2006 ed entro il 20 marzo 1999, avrebbe dovuto presentare al Cipe un documento di sintesi sui rapporti interinali ricevuti dalle regioni dell'obiettivo 1 —:

se tali rapporti siano stati ricevuti, se sia stato inviato il documento di sintesi del Cipe e se si sia concretizzata l'attivazione del partenariato economico e sociale con il

coinvolgimento dei soggetti privati per il finanziamento e la gestione dei progetti di intervento. (3-03673)

(6 aprile 1999).

(Sezione 2 – Ricorsi contro le « cartelle pazze »)

CONTENTO, SELVA, CARLO PACE, GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda delle cosiddette « cartelle pazze » è ormai ampiamente nota perchè vi si debba ulteriormente indugiare;

in occasione dell'ennesima audizione del competente direttore generale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati; vennero fornite le usuali assicurazioni circa gli opportuni accorgimenti per evitare di far pesare sul contribuente le consuete inefficienze dell'amministrazione pubblica; l'amministrazione delle finanze, con apposita circolare, impartì disposizioni agli uffici territoriali al fine di sospendere la riscossione delle relative iscrizioni a ruolo, precisando che i provvedimenti di sospensione, facendo venir meno l'interesse a ricorrere, producono l'ulteriore effetto « di sospendere i termini per l'impugnazione del ruolo » con la conseguenza che « tali termini, non ancora decorsi alla data del 23 febbraio 1998, restano sospesi fino al 10 giugno 1998 e riprenderanno a decorrere dall'11 giugno 1998; con apposito comunicato, l'Ufficio stampa del mi-

nistero informò i cittadini italiani che i termini per proporre ricorso sarebbero, quindi, scaduti il 24 settembre 1998;

la commissione tributaria provinciale di Alessandria, invece, ha rilevato d'ufficio la decadenza di un contribuente dal diritto di proporre il ricorso fuori dal termine previsto dalla legge e ciò anche se si era fidato delle istruzioni ministeriali: a distanza di un anno dalle «geniali» istruzioni ministeriali, dunque, il contribuente che le ha seguite alla lettera si vede oggi privo di ogni tutela giurisdizionale dal momento che il ricorso proposto viene dichiarato inammissibile perchè intervenuto oltre il termine previsto dalla legge;

come se non bastasse, l'amministrazione delle finanze, conosciuta la decisione della commissione tributaria di Alessandria, ha diramato un comunicato nel quale si sostiene, tra l'altro, che «i contribuenti interessati possono comunque far valere l'errore scusabile per cause ad essi non imputabili, tenuto conto che le pronunce ministeriali hanno creato un affidamento circa la possibilità di proporre ricorso» entro il 24 settembre 1998; il comunicato avverte inoltre che gli uffici non eccipiranno l'intervenuta decadenza del contribuente dimenticando, ovviamente, che si tratta di questione rilevabile d'ufficio;

l'intera vicenda mette in luce, per l'ennesima volta, i limiti dell'amministrazione delle finanze e coinvolge la responsabilità diretta del Ministro, al quale va chiesta pubblicamente ragione delle scelte che quest'ultimo ha compiuto nell'affidarsi a collaboratori di vertice che hanno dato vita a situazioni paradossali quale quella determinatasi in tale occasione —:

se non ritenga opportuno sollevare dall'incarico il responsabile o i responsabili che hanno curato la predisposizione della circolare ministeriale indicata ed il comunicato reso noto nei giorni scorsi sulla vicenda, invece di limitarsi a formulare le consuete scuse ai contribuenti che hanno mal riposto la loro fiducia nella pubblica amministrazione. (3-03674)

(6 aprile 1999).

(Sezione 3 — Sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri della ricostruzione nelle Marche ed in Umbria)

GALDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 61 del 1998 relativa alla ricostruzione delle zone di Marche ed Umbria colpite dal sisma del 1997 prevede all'articolo 14, comma 12 l'attivazione di misure per assicurare sia la sicurezza che la regolarità del lavoro nei cantieri della ricostruzione —:

cosa abbia fatto e cosa intenda fare al fine di assicurare quanto prescritto dalla legge in merito alla sicurezza ed alla regolarità del lavoro. (3-03675)

(6 aprile 1999).

(Sezione 4 — Sicurezza del traforo del Monte Bianco)

CAVERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

della recente drammatica sciagura del traforo del Monte Bianco si stanno occupando sia la magistratura francese sia commissioni amministrative —:

quando si intenda riaprire al transito il tunnel, se, sulla base dei primi accertamenti sulla dinamica della tragedia, siano previste misure per una maggior sicurezza, se sia prevista una limitazione nei transiti, specie dei Tir e se finalmente si intenda avviare il confronto con la Francia, da tempo auspicato dalle comunità locali, per una nuova direttrice ferroviaria sotto il Monte Bianco. (3-03676)

(6 aprile 1999).

TESTA, ROGNA e PISCITELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 25 marzo 1999 nel tunnel italo-francese del Monte Bianco, in regime di

concessione, a causa di un incidente provocato dall'incendio di un camion belga carico di margarina, sono morte circa quaranta persone —:

quali misure di sicurezza e quali tecnologie di salvaguardia intenda adottare per il transito nelle gallerie autostradali e nei trafori alpini, con particolare riferimento al distanziamento tra i veicoli Tir e il trasporto di merci non qualificate come pericolose (quali il carico di margarina).

(3-03685)

(6 aprile 1999).

(Sezione 5 — Fuga del condannato Franco Bachisio Goddi)

CANANZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Per sapere — premesso che:

il signor Franco Bachisio Goddi è stato condannato con sentenza passata in giudicato a trent'anni di reclusione per il sequestro e l'omicidio di Mirella Silocchi Nicoli;

lo stesso si è sottratto all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga all'atto della notizia della sentenza confermativa di condanna della Cassazione;

ciò ha comportato sconcerto e gravissimo disagio nell'opinione pubblica, con evidente stigmatizzazione dei comportamenti delle istituzioni repubblicane rispetto a pericolosi criminali autori di delitti particolarmente odiosi — quali i sequestri di persona — che costituiscono una vergognosa e dolorosa piaga della nostra convivenza civile;

la condanna inflitta al Goddi deve avere effettiva esecuzione, per evitare il discredito che ancora una volta si va riversando sull'amministrazione della giustizia italiana, per l'impunità di fatto di cui finiscono per godere i responsabili anche di gravissimi crimini;

simili fatti, ove dovessero ripetersi, incoraggerebbero implicitamente i miserabili autori degli incivili sequestri e nello stesso tempo demotiverebbero le forze dell'ordine che — dopo aver assicurato alla giustizia, spesso mettendo a rischio la propria vita, pericolosi delinquenti — vedono la loro azione vanificata dalle incertezze della legislazione e da una prassi talora preoccupata più del rispetto della forma che della sostanza delle procedure —:

quali misure siano state a suo tempo adottate per evitare la fuga del pericoloso criminale e cosa intendano fare le amministrazioni interessate per far sì che la condanna inflitta al Goddi possa avere effettiva esecuzione e per evitare che in futuro fatti simili abbiano a ripetersi. (3-03677)

(6 aprile 1999).

(Sezione 6 — Numero chiuso nelle università)

BARRAL. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica*. — Per sapere — premesso che:

nel settembre 1998 si sono svolte le prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, dell'Università degli studi di Torino, per cui è previsto il numero chiuso;

alcuni di coloro che non hanno superato le prove selettive hanno presentato ricorso al Tar del Piemonte per chiedere l'annullamento e la sospensione dei provvedimenti volti alla determinazione del numero massimo dei partecipanti al corso di laurea in questione, nonché di quelli relativi al bando di concorso ed alla approvazione della graduatoria derivante dalle citate prove selettive;

con varie ordinanze antecedenti al 27 novembre 1998 il tribunale amministrativo piemontese ha accolto le richieste dei ricorrenti che, quindi, hanno potuto regolarmente iscriversi al suddetto corso di laurea;

sul libretto di iscrizione di tali ricorrenti compare chiaramente il riferimento alle citate ordinanze sospensive e per questo ai cosiddetti « ricorsisti » è negata la firma di frequenza, viene rifiutato l'accesso ai laboratori, non viene inviata la ordinaria documentazione amministrativa, così come da qualche giorno si legge sulla stampa —:

se non ritenga di intervenire affinché vengano riconosciuti e tutelati i diritti di coloro che legittimamente frequentano un corso universitario, ma che, in seguito ad una deplorabile « marchiatura », sono oggetto di ingiustificate azioni discriminatorie da parte di coloro che, all'interno dell'istituzione universitaria, dovrebbero garantire a quanti hanno regolarmente pagato le tasse universitarie stessa dignità. (3-03678)

(6 aprile 1999).

PALUMBO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il numero chiuso previsto per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria è stato inserito nel nostro ordinamento dall'articolo 9 comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, integrata dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 383 del 23-27 novembre 1998 ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità del suddetto articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, integrato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esprimendo, comunque, « l'esigenza di organica sistemazione legislativa per l'intera materia »;

nonostante la citata pronuncia, in data 19 dicembre 1998 ed in date successive, il Tar di Catania ha accolto il ricorso avanzato dagli studenti esclusi dalla selezione ammissiva del numero chiuso e ne ha ordinato l'iscrizione con riserva;

avverso detta ordinanza del Tar ha fatto ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, l'Avvocatura dello Stato e che la trattazione dei ricorsi è stata aggiornata al 21 maggio 1999;

l'Università di Catania ed altri atenei, hanno comunque sanato la situazione di coloro che sono stati iscritti con riserva all'anno accademico 1997-1998;

coloro che sono stati ammessi con riserva all'iscrizione all'anno accademico 1998-1999 e che, dopo aver pagato le tasse, attualmente frequentano le lezioni, vedono affidata la propria posizione soltanto alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa;

non essendo fino ad oggi da nessuno sanata la posizione degli studenti ammessi con riserva all'iscrizione all'anno accademico 1998-1999, gli stessi si trovano in una condizione di manifesta ingiustizia rispetto ai loro colleghi iscritti con riserva nell'anno accademico precedente —:

quali urgenti provvedimenti intenda prendere affinché si risolva definitivamente detto problema e si eviti per gli anni successivi il ripetersi dello stesso. (3-03679)

(6 aprile 1999).

MANZIONE, ANGELONI e DI NARDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con l'interpellanza 2/01510, del 17 dicembre 1998, il Gruppo dell'UDR aveva sottoposto al Governo il problema del « numero chiuso », relativo alle limitazioni delle iscrizioni alle università di studenti per alcune facoltà, in particolare di medicina, chirurgia e odontoiatria;

nella risposta alla stessa interpellanza, in data 21 gennaio 1999, il Governo, nella persona del sottosegretario Guerzoni, ha convenuto che un diritto costituzionale fondamentale, quale quello dell'accesso all'istruzione superiore, non può rimanere affidato ad elementi di casualità e/o di territorialità in dipendenza delle diverse pronunce dei vari tribunali amministrativi regionali;

gli studenti, venendo ingiustamente privati del diritto di scegliere il proprio

futuro, hanno promosso manifestazioni per richiamare l'attenzione delle autorità politiche e del corpo accademico;

pur dopo la nota sentenza del 23 novembre 1998 della Corte costituzionale, alcuni atenei universitari, in particolare quello di Torino, hanno già provveduto a rivedere le posizioni esistenti in materia di numero chiuso accogliendo, rispetto alla effettiva disponibilità, le domande degli studenti che hanno ottenuto la sospensiva del Tar, riguardo alla loro iscrizione con riserva nell'anno accademico 1998-1999;

così, secondo l'interrogante, nella caotica situazione esistente, si stanno determinando gravi discriminazioni e disparità, rispetto al principio di uguaglianza sancito dalla Carta costituzionale, anche in seguito alle recenti decisioni del Consiglio

di Stato che ha revocato molte delle sospensive già concesse —:

se non ritenga di adottare — stante le scadenze dei corsi di studio — un provvedimento urgente che tenga conto delle diverse istanze avanzate e delle sospensive già accolte — che hanno reso possibile, non solo la iscrizione con riserva degli studenti, ma anche la frequentazione dei corsi ed il superamento degli esami — e di dare riscontro alle richieste di molti atenei (ad esempio quello di Palermo) che hanno manifestato la volontà di portare a sanatoria anche le iscrizioni degli studenti per l'anno accademico 1998-1999, previa espressione di un indirizzo generale da parte del ministero dell'università.

(3-03686)

(6 aprile 1999).